



 CESARE DE TITTA	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “De Titta – Fermi” CHIS019001 – Viale Marconi n. 14, 66034 LANCIANO, CH - Tel. +39 0872716381 +39 0872713473 Sito Web: www.iisdetittafermi.edu.it e-mail min. chis019001@istruzione.it cert. chis019001@pec.istruzione.it
	<ul style="list-style-type: none">• Licei: Scienze Umane• Liceo Economico-Sociale• Liceo Linguistico• Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio – Opz. Tecnologia del legno nelle costruzioni - Geotecnico.• Ind. Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing - Turismo

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS E.L.P.I.S. PER STUDENTI IN TRANSIZIONE DI GENERE

(Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 8 settembre 2023)

PREMESSA

La finalità del presente Regolamento è garantire il benessere psico-fisico degli studenti e delle studentesse che studiano nell'IIS DE TITTA-FERMI, nonché favorire la realizzazione di un ambiente di studio inclusivo, sempre ispirato al valore fondante della pari dignità delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell'espressione della propria autodeterminazione personale, al fine di perseguire serenamente e positivamente la propria formazione culturale e individuale.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Nel rispetto dei principi costitutivi dell'IIS DE TITTA-FERMI, è emanato il presente Regolamento, che consente di assegnare allo/alla studente/studentessa interessato/a una “identità” provvisoria e transitoria E.L.P.I.S. (Espressione Libera e Protetta dell'Identità degli Studenti, d'ora in poi “Carriera Alias”), diversa da quella indicata nella dichiarazione di nascita.

2. L'IIS DE TITTA-FERMI, con l'obiettivo di garantire il pieno e positivo accesso al dispositivo della Carriera Alias, si impegna a fornire adeguata formazione in merito ai temi che riguardano l'identità di genere a tutto il personale coinvolto nelle procedure relative alla Carriera Alias.

ART. 2 – DESTINATARI/E

1. L'attivazione di una Carriera Alias può essere richiesta dalla famiglia/tutore legale di uno/una studente/studentessa minore di età o direttamente dallo/dalla studente/studentessa maggiore di età.

2. Il soggetto che intende avvalersi della possibilità di utilizzare una Carriera Alias viene di seguito, individuato con il termine “Richiedente”, valevole sia al maschile che al femminile.

ART. 3 - PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS

1. L'attivazione di una Carriera Alias avviene mediante invio al/alla Dirigente Scolastico della richiesta - redatta secondo il modello disponibile sul sito della scuola nella sezione dedicata alla Carriera Alias - all'indirizzo mail chis019001@istruzione.it con oggetto: “Riservato: richiesta

attivazione Carriera Alias-E.L.P.I.S.”, supportata da documentazione che è stato intrapreso un percorso psicologico personale.

2. La richiesta può essere inviata in qualunque momento. Per i minori di età, anche nel caso di genitori separati o divorziati, l'istanza deve essere sottoscritta da entrambi o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Il Dirigente Scolastico è supportato dal/dalla Delegato/a di fiducia, che assume funzioni di Tutor scolastico per la Carriera Alias fornendo le informazioni necessarie per la sua attivazione e segue direttamente il percorso della richiesta e la gestione della stessa una volta attivata.
4. Il Dirigente Scolastico, cui compete la responsabilità dell'attivazione, individua nella "Commissione Carriera Alias", composta da almeno 3 docenti fra cui il suo Delegato/a di fiducia, l'organismo deputato a esprimere pareri e a proporre iniziative formative in merito ai temi che riguardano l'identità di genere, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, nonché al monitoraggio delle Carriere Alias già in essere.

ART. 4 - CARRIERA ALIAS

1. L'attivazione di una Carriera Alias è subordinata alla sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico e del Richiedente di un modulo di richiesta disponibile sul sito della scuola nella sezione dedicata alla Carriera Alias.
2. Allo/alla studente/studentessa interessato/a è assegnata un'identità provvisoria e transitoria, al fine del rilascio di nuovi documenti di riconoscimento (libretto scolastico) e di un nuovo account di posta elettronica.
3. La Carriera Alias è inscindibilmente associata a quella riferita all'identità anagrafica legalmente riconosciuta e resta attiva per tutta la durata del percorso scolastico presso l'IIS DE TITTA-FERMI, salve eventuali richieste del Richiedente o violazioni relative al presente Regolamento.
4. Il referente amministrativo per la gestione della Carriera Alias che cura la procedura di attribuzione dell'identità Alias e il collegamento fra questa e l'identità anagrafica del Richiedente o interessato/a, è la Segreteria Didattica della Scuola.
5. La Carriera Alias può essere interrotta in ogni momento a semplice istanza del Richiedente.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. Il Richiedente o l'interessato/a è consapevole che per lo svolgimento delle attività esterne alla struttura scolastica dovrà utilizzare esclusivamente i dati anagrafici effettivi.
2. Qualora il Richiedente o l'interessato/a intenda compiere atti all'interno dell'IIS DE TITTA-FERMI che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo e non esaustivo partecipazione a uscite/viaggi di istruzione, eventi extrascolastici, PCTO/stage, mobilità internazionale, richiesta di borse di studio finanziate da soggetti terzi), dovrà informare preventivamente il/la Delegato/a del Dirigente scolastico per verificare e concordare se e con quali modalità sia possibile utilizzare l'identità elettiva.
3. Il Richiedente si impegna a rispettare e/o a far rispettare all'interessato/a quanto previsto dal presente Regolamento, nonché a comunicare all'IIS DE TITTA-FERMI ogni mutamento in grado di influire sulla validità della Carriera Alias. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente il provvedimento di rettifica di attribuzione di sesso o la decisione di interrompere la Carriera Alias.

ART. 6 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il Richiedente o l'interessato/a violi quanto disposto dal presente Regolamento, il Dirigente scolastico, previa consultazione della Commissione valuterà

l'eventuale interruzione della Carriera Alias con ripristino a tutti gli effetti della carriera anagrafica, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.

ART. 7 - RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

1. Le attestazioni e certificazioni per uso esterno rilasciate dall'IIS DE TITTA-FERMI, fanno esclusivo riferimento all'identità anagrafica legalmente riconosciuta.
2. Nel caso in cui il titolo di studio venga conseguito senza che sia intervenuta la sentenza di cambiamento di genere o di identità, gli atti di carriera si intendono riferiti ai suoi dati anagrafici effettivi.
3. Il Richiedente può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati, fatti e qualità personali inerenti la carriera di studio da utilizzare all'esterno dell'IIS DE TITTA-FERMI esclusivamente con riferimento alla propria identità anagrafica.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'IIS DE TITTA-FERMI tratterà i dati indicati nel modulo di richiesta della Carriera Alias secondo quanto disposto dalla normativa vigente nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e in ossequio alla legislazione nazionale, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018.
2. Il personale dell'IIS DE TITTA-FERMI coinvolto a vario titolo nel procedimento relativo alla Carriera Alias è tenuto alla riservatezza riguardo alle informazioni acquisite.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
2. L'IIS DE TITTA-FERMI si impegna a dare massima diffusione al Regolamento adottato e alle sue eventuali successive modifiche e integrazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articoli n. 2 e 3 della Costituzione, che riconoscono i diritti inviolabili della persona, tra i quali il diritto all'identità personale, inteso come interesse fondamentale della persona a vedere rispettato nei rapporti esterni ciò che è e fa
- Legge 14 aprile 1982, n. 164 recante "Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare l'articolo 1, secondo cui la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
- Convenzione Onu sui diritti infanzia e adolescenza 1989 (i 4 principi fondamentali);
- Legge n. 59 del 15 marzo '97 e successivi decreti, Autonomia Scolastica;
- DPR n. 275/99, Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- DPR n. 249/98 e successive modificazioni, Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite;
- Legge 107/2015, Art. 1 comma 16.